



*"A seguito del ricevimento del parere motivato dell'Autorità, l'AAMS, con comunicazione pervenuta il 13 maggio 2014, ha illustrato più compiutamente la ratio sottesa alla previsione del requisito della distanza minima che si giustifica quale strumento per rendere più difficoltoso l'approvvigionamento dei prodotti da fumo, nell'ottica di tutelare la salute pubblica coerentemente con i criteri disciplinati alla Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo."*

Vi viene da ridere?

Fatelo pure, ma non é una battuta.

Sono le parole scelte dall'Antitrust per comunicare - [bollettino n.23 del 9 giugno 2014](#) - la propria decisione di non presentare ricorso avverso il provvedimento del 13 dicembre 2013 con cui l'AAMS, l'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, aveva rigettato una richiesta di autorizzazione alla rivendita ordinaria di tabacchi.

*"In particolare -prosegue l'Autorità custode della libera concorrenza e del mercato- come osservato recentemente anche dal TAR Lazio con sentenza 14 maggio 2014, n. 5022, la predetta Convenzione contempla specifiche misure volte a disincentivare l'offerta di tabacchi (la parte IV della Convenzione) tra le quali figurano anche quelle volte a "promuovere, all'occorrenza, soluzioni di sostituzione economicamente valide per i coltivatori, i lavoratori e, a seconda dei casi, i venditori", confermando, dunque, la possibilità di limitare lo sviluppo della rete di vendita al fine di contrastare efficacemente il tabagismo."*

Qui l'AGCM cita, per inciso, la recente sentenza del TAR del Lazio che ha respinto il ricorso

presentato da Eni volto all'annullamento del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38 ("Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo") con il quale la "lobby del tabacco" ha seppellito i timidi tentativi tesi a liberalizzare questo mercato.

Ora, che la "lobby del tabacco" avesse mezzi e organizzazione tali da potersi ramificare ed estendere la propria influenza e capacità di persuasione -che al confronto il "sistema" del Mose di Venezia sbiadisce miseramente- è cosa nota e onestamente non desta particolare scalpore.

Ma che avesse la sfrontatezza e l'impudicizia di arrivare a servirsi paradossalmente persino della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per difendere i propri imponenti interessi -altro che la salute pubblica!- questo offre davvero la cifra della fantasia e della potenza di cui -senza scandalo alcuno- dispone.

*Chapeau!*

---

[\*\*AGCM - Comunicato su autorizzazione tabacchi AS1130 - bollettino n.23 del 9.6.2014.pdf\*\*](#)

[\*\*TAR Lazio - Sentenza n.5022 del 14.5.2014 - Eni per annullamento D.M. 21.2.2013, n.38 su vendita tabacchi.pdf\*\*](#)